

# **COMUNE DI BULZI**

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020**

### **1) PREMESSA**

Con Dlgs 118/2011 , sono state apportate modifiche integrali al nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario - contabile, sia sotto per quanto attiene agli aspetti programmatori che gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità , gli schemi di bilancio strutturati in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato , la reintroduzione della previsione cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione , la diversa disciplina delle variazioni di bilancio . Aumentano inoltre le casistiche e si modificano le competenze: ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei responsabili e viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale. Di grande rilievo è stata poi l'introduzione del nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata la cui disciplina prevede il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise.

In tale senso la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema precedente, l'unità elementare di voto sale di un livello, le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento triennale nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di "governo" esercitano sull'organo
- esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa e comprensiva.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

## **2) GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO**

### **Gli Strumenti della programmazione.**

la Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario e annessi allegati.

Lo schema di bilancio ed annessi allegati è stato redatto in collaborazione con i Responsabili dei Servizi in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011 che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono 1. a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese a esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità:
  - a. veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;
  - b. attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa;
  - c. correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione;
  - d. comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;
6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di

rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

**7.** principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

**8.** principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

**9.** principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

**10.** principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

**11.** principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità' di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati, rappresenti un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio.

**12.** principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che le informazioni patrimoniali, economiche e finanziarie, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, siano verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito.

A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

**13.** principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

**14.** principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

**15.** principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa: deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica strategicamente deve realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

**16.** principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

**17.** principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

**18.** principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta

l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

### **Il Pareggio di bilancio.**

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con il pareggio .

### **Gli equilibri di bilancio.**

I principali equilibri di bilancio da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono i seguenti:

1. pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. equilibrio di parte corrente;
3. equilibrio di parte capitale

### **PREVISIONI**

<b>ENTRATA</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>
Titolo 1	256.559,48	256.559,48	256.559,48
Titolo 2	771.967,13	771.967,13	771.967,13
Titolo 3	51.375,80	51.375,80	51.375,80
Titolo 4	204.568,20	3.509.117,76	1.659.117,76
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	252.000,00	252.000,00	252.000,00
Applicazione Avanzo Presunto	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.536,470,61</b>	<b>4.841.020,17</b>	<b>2.991.020,17</b>

<b>SPESA</b>	<b>Previsione 2018</b>	<b>Previsione 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>
Titolo 1	1.079.902,41	1.079.902,41	1.079.902,41
Titolo 2	204.568,20	3.509.117,76	1.659.117,76
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	252.000,00	252.000,00	252.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.536,470,61</b>	<b>4.841.020,17</b>	<b>2.991,020,17</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2018 - 2019 - 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.633.443,03			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	+		1.079.902,41 0,00	1.079.902,41 0,00	1.079.902,41 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità*	-		1.079.902,41 0,00 42.814,44	1.079.902,41 0,00 50.193,46	1.079.902,41 0,00 50.193,46
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	-		0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'IRRIDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	+		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	+		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	-		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b> <b>O=G+H+I-L+M</b>	+		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* DA EVIDENZIARE CHE LA SOMMA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' EVIDENZIATA NEL PROSPETTO E' COMPRESIVA DI € 1.000,00 RELATIVI AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AVENTE LA STESSA CODIFICA DI BILANCIO.

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2018 - 2019 – 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	+	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	+	204.568,20	3.509.117,76	1.659.117,76
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio - lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	+	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	-	204.568,20 0,00	3.509.117,76	1.659.117,76
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali) <sup>(1)</sup>  
2018 - 2019 – 2020**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	+	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	+	0,00		
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	-	0,00	0,00	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**La nota integrativa**, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE

Le previsioni relative al triennio 2018-2020, sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli accertamenti riferiti agli esercizi precedenti, le basi informative e le modifiche normative che hanno avuto il piu rilevante impatto sul gettito.

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti .

### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente - (dati consuntivo 2016)</b>	€ 50.690,11		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (dati previsione 2017)</b>	€ 52.000,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	<i>Si specifica che mentre per gli anni 2015 e 2016 è stata prevista l'Imu sui terreni agricoli, mentre per le previsioni 2018/2020 si procede con con il criterio di cassa , nel senso che si è tenuto conto degli effettivi introiti .</i>		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	<i>Non ci sono state modifiche alle aliquote.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Natura delle agevolazioni : Obiettivi perseguiti : una migliore ed equa distribuzione dei costi.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Si conferma quanto indicato nei prospetti precedenti.</i>		

### **TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) : azzeramento tariffa**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	Come negli anni scorsi anche per il 2018/2019 e 2020 è prevista l'azzeramento della tariffa TASI.		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	.....		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	.....	.....	.....
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	.....		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	.....		



**TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (dati consuntivo 2016)</b>	Incassi residui	€ 36.029,37	
	Accertamenti competenza	€ 41.210,67	
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento (dati previsione 2017)</b>	Accertamento	€ 74.126,48	
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 85.036,80	€ 85.036,80	€ 85.036,80
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	Per gli anni scorsi sono state considerate nel Piano Finanziario, le entrate proprie dell'ente effettivamente incassate, e tali somme sono andate in detrazione al ruolo Tari. Mentre la previsione di spesa per l'anno 2018 coincide con le spese evidenziate nel relativo piano finanziario, che per legge, vanno coperte per intero con gli introiti della TARI.		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	<i>Le tariffe TARI vengono adeguate anno per anno a seconda delle spese presenti nel Piano finanziario, in quanto il suo gettito deve coprirne il 100%.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Le riduzioni alla tariffa sono state applicate in base all'articolo 1, comma 660 della Legge 27.12.2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014), le agevolazioni che ne derivano (€ 15.000,00) sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Regolamento IUC – componente TARI - è stato modificato l'articolo 19D – altre riduzioni , applicando delle riduzioni alla tariffa per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche con nucleo familiari composto da nn componenti: 2,3,4,5,6,7.</i>		

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: non prevista**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	Non è stata prevista l'addizionale comunale all'Irpef.		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	.....		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	.....		
<b>Effetti connessi alla modifica delle aliquote</b>	.....		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	.....		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	.....		

**TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (dati consuntivo 2016)</b>	€ 1.877,02
<b>Gettito previsto nell'anno</b>	€ 1.900,00

<b>precedente a quello di riferimento ( dati previsione 2017)</b>			
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	nessuno		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	Non ci sono state, ne si prevedono modifiche nelle tariffe		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
.....			

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)**

<b>Principali norme di riferimento</b>	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (dati consuntivo 2016)</b>	€ 0,00		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento ( dati previsione 2017)</b>	€ 50,00		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
<b>Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione</b>	Nessuna		
<b>Effetti connessi alla modifica delle tariffe</b>	Non ci sono state, ne si prevedono modifiche nelle tariffe		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		
<b>Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento</b>	<i>Natura delle agevolazioni Soggetti e categorie di beneficiari Obiettivi perseguiti</i>		

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

#### **Proventi recupero evasione tributaria**

Ogni anno in fase previsionale vengono indicate le somme relative agli accertamenti ICI – IMU relativamente agli anni pregressi pari a Euro 16.839,18 per gli anni 2014 e 2015 ed € 4.628,43 nel 2016, Tali somme hanno concorso seppur in maniera poco rilevante alla determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, in quanto gli accertamenti sono stati sempre eseguiti nel momento in cui si aveva certezza degli incassi, tutto ciò in previsione della nuova regola sull'armonizzazione contabile.

Nel bilancio 2018/2020 le previsioni sono state adeguate ad € 4.000,00 per ciascun anno .

#### **Fondo di solidarietà comunale 2018**

Lo stanziamento previsto per il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2018 è di €. 101.539,18, come da importo provvisorio presente in Finanza Locale.

#### **Proventi sanzioni codice della strada**

Le previsioni dei proventi delle sanzioni del codice della strada sono rimasti invariati rispetto alle scorse annualità, anche se l'introito è costantemente nullo.

## **Entrate per accensione di prestiti**

Non sono previsti mutui e prestiti

## **Entrate per conto terzi e partite di giro**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta.

Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO**

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse .

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (personale, utenze, altri contratti di servizio, illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria verde pubblico,)
- Per le previsioni 2018-2020 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP);

Le spese sia correnti che in conto capitale non sono state incrementate rispetto al Dup ,poiché a tutt'oggi nel presente schema di bilancio 2018/2020 non è stata previsto il Fondo pluriennale Vincolato, che scaturirà dal Conto Consuntivo 2017 ancora in fase di elaborazione.

La previsione dell'avanzo rispetta gli spazi finanziari concessi dai vincoli di finanza pubblica, poiché il saldo finanziario determinato è stato quantificato tenendo conto:

- della quota fondo rischi potenziali pari ad	€. 9.355,11
- della quota fondo crediti di dubbia esigibilità F.C.D.E. pari a	€ 41.814,44
- della quota fondo svalutazione crediti per	€. 1.000,00
- della quota fondo rischi legali e contenzioso per	€. 4.383,57
<u>Per un totale complessivo di</u>	<u>€ 56.553,12</u>

Il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica, allegato al bilancio di previsione 2018, presenta un saldo positivo per il triennio 2018/2020, pari a € 56.553,12, che verrà comunicato al Mef nella piattaforma Pareggio di Bilancio.

## **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuato assumendo dati extracontabili. Infatti l'accantonamento al **fondo crediti di dubbia esigibilità** non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

### **Calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità**

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- capitolo 20/2 ICI VIOLAZIONI
- capitolo 20/3 IMU
- capitolo 40/1 TARI - tributo comunale sui rifiuti (4 livello 51)
- capitolo 40/2 TARI – tributo comunale sui rifiuti (4 livello 61)
- capitolo 52/1 TARSU – tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (4 livello 51)

Il file di calcolo è allegato separatamente alla presente.

### **Fondo di riserva**

#### **A) Fondo di riserva di competenza**

L'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

#### **Utilizzo del fondo**

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. Ciò comporta che già in sede di

approvazione del bilancio di previsione le due quote del fondo devono essere distinte al fine di rispettare i vincoli e rendicontarne in modo più efficace e trasparente l'impiego<sup>1</sup>.

### La previsione di bilancio

L'ente non *fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto *non trova* applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati<sup>2</sup>.

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, Cap. 270-1 (20.01-1.10.01.01.001) un fondo di riserva di €. 10.053,74 per il 2018 per il 2019 e per il 2020. Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166 del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

n. d.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%	2° anno	%	3° anno	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	1.079.902,41	0,71	1.079.902,41	0,71	1.079.902,41	0,71
B	Quota minima	=====	3.239,70	0,30	3.239,70	0,30	3.239,70	0,30
C	Quota massima	=====	21.598,04	2	21.598,04	2	21.598,04	2
<b>D</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>cap. 270/1</b>	<b>10.053,74</b>		<b>10.053,74</b>		<b>10.053,74</b>	
E	<i>di cui: Quota vincolata</i>	Cap .....	-----		-----		-----	
F	<i>Quota non vincolata</i>	Cap. 270-1	10.053,74		10.053,74		10.053,74	

### Fondo di riserva di cassa

In forza di quanto disposto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000, gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa<sup>3</sup>, da utilizzarsi mediante deliberazioni della Giunta comunale.

### La previsione di bilancio

In sede di bilancio di previsione è stato iscritto alla Missione 20, Programma 01, un fondo di riserva di cassa complessivo di €. 10.053,74 per il 2018 (primo anno della previsione). Tale dotazione risulta coerente con i vincoli previsti dall'articolo 166, comma 2-quater, del Tuel, come dimostrato dal seguente prospetto.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III	1.079.902,41	
B	Quota minima 0,20%	=====	3.239,70	
<b>C</b>	<b>Fondo di riserva di cassa</b>	Cap 270-1	10.053,74	0,93
D	<i>di cui: Parte corrente</i>	Cap 270-1.	10.053,74	0,93
E	<i>Parte capitale</i>	Cap. ....	-----	

Il Bilancio 2018 conferma un unico capitolo la cui previsione di cassa è uguale alla competenza cap.270/1 TIT 1 codice 20.10-1.10.01.01.001 €.10.053,74 del nuovo bilancio armonizzato.

**RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ED ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla tabella più sotto riportata.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti.

Esemplificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa.

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.";

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato;

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio)".

Il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018 non prevede attualmente l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel triennio **2018-2020** non sono previsti investimenti con debito, e relativamente al programma triennale OO.PP. si rimanda quanto analiticamente esposto nelle relative delibere:

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
<b>Programma triennale OO.PP</b>	0,00	3.000.000,00	1.450.000,00
Altre spese in conto capitale	204.568,20	509.117,76	209.117,76
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2015 E PREC.	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>204.568,20</b>	<b>3.5029.117,76</b>	<b>1.659.117,76</b>

<b>Tipologia</b>	<b>ANNO 2018</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	78.929,94	78.929,94	78.929,94
Contributi da altre A.P.	0,00	0,00	0,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Altre entrate equilibrio corrente	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate ad investimenti	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata parte capitale	0,00	0,00	0,00
Entrate "re imputate" da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE titolo IV PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>117.138,26</b>	<b>3.421.687,82</b>	<b>1.571.687,82</b>
<b>TOTALE ENTRATE titolo V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MUTUI titolo VI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>204.568,20</b>	<b>3.509.117,76</b>	<b>1.659.117,76</b>

Di cui proventi dalle concessioni cimiteriali per € 12.000,00

Non ci sono **mutui** in essere e non ci sono previsioni di bilancio.

Non risultano **garanzie** principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati e non sono stati attivati contratti relativi a **strumenti di finanza derivata**.

### **ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 de 27.09.2017, si è provveduto alla " REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PERTECITAPE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL d.lgs n. 175/2016", nella stessa si evidenzia come unica partecipata:

- SOCIETA' CONSORTILE PER LA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E LO SVILUPPO DELL'ANGLONA A RESP. LIMITATA – in breve: AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'ANGLONA SOC.CONS.R.L. - QUOTA DI PARTECIPAZIONE 6,66% .

## **SPESE PERSONALE**

**La spesa prevista in Bilancio 2018/2020 ammonta a:**

- 2018 € 209.192,77 + IRAP €. 13.988,04 = €. 223.180,81 - €.63.771,73 = **NETTO €. 159.409,08**  
- 2019 € 209.192,77 + IRAP €. 13.988,04 = €. 223.180,81 - €.63.771,73 = **NETTO €. 159.409,08**  
- 2020 € 209.192,77 + IRAP €. 13.988,04 = €. 223.180,81 - €.63.771,73 = **NETTO €. 159.409,08**

la voce in detrazione di €.63.771,73 è comprensiva di rinnovi contrattuali dal 2002 al 2009 e Indennità di vacanza contrattuale dal 2010.

Incidenza spesa del personale su spesa corrente: 159.409,08: 1.057.402,41 = 15,08%

Non sono previste assunzioni a tempo determinato.

## **ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.**

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari, derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non fa ricorso a strumenti derivati.

## **ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO**

Si fa presente che nel Bilancio 2018 2019 2020 si è tenuto conto della deroga introdotta dall'art.2 comma 6 della legge regionale n.10/2011 integrato dall'art.2 della L.R.11/2012 secondo la quale la Regione Sardegna non applica i vincoli e limiti previsti l'art.6 commi 7,8,9,12,13 del Decreto 78/2010 poichè la tipologia di spese inserite nel Bilancio sono finanziate esclusivamente con il fondo unico regionale.

Bulzi 10.03.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
*Adonella Oggiano*